

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2886

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRIGHENTI, PEZZINO, GIORGI, RE GIUSEPPINA, CORGHI, POERIO,  
MANENTI, DI VITTORIO BERTI BALDINA, CALASSO, PELLEGRINO**

*Presentata il 15 dicembre 1965*

### Garanzia da svalutazioni monetarie delle rimesse dei lavoratori emigrati all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con questa nostra proposta di legge, analoga a quella presentata da alcuni colleghi appena dopo la grave svalutazione del franco che colpì duramente centinaia di migliaia di lavoratori emigrati in Francia, non si vuol chiedere particolari privilegi per i lavoratori emigrati, ma unicamente un atto di giustizia.

È noto infatti, che in base alla legge 22 dicembre 1953, n. 995, analoghe assicurazioni sono previste a favore degli esportatori che operano su merci soggette a pagamento differito. Inoltre, proprio in relazione alle vicende monetarie internazionali della fine di dicembre 1958, il Governo si è premurato di estendere l'assicurazione ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonché ai lavori eseguiti all'estero da imprese italiane e dei relativi crediti. È noto altresì, che il Governo è impegnato tutt'ora a garantire gli esportatori da eventuali rischi.

Maggiore diritto, secondo i proponenti, hanno gli emigrati, esportatori del loro unico bene, che è il lavoro, a vedere tutelata la propria fatica. Tanto più che per le rimesse degli emigranti si verifica, com'è noto, un ritardo nell'introito di almeno sei mesi, sicché le svalutazioni colpiscono non solo il lavoro cor-

rente, ma anche quello forzatamente accumulato durante lunghi mesi di lavoro.

Per esempio, è di questi giorni che il Governo argentino ha svalutato i pesos di circa il 5,6 per cento.

D'altra parte occorre tener presente l'importante apporto che l'emigrazione all'estero ha fornito in questi ultimi anni e continua a fornire alla bilancia dei pagamenti. Si tratta di ingenti somme. Queste, nel 1964, secondo i dati dell'Ufficio italiano dei cambi, sono ammontate complessivamente a 550,3 milioni di dollari, pari a 346,7 miliardi di lire, contro 522,2 milioni di dollari nel 1963. L'Ufficio cambi ha precisato che si deve ritenere che un ammontare considerevole di rimesse sia entrato in Italia senza essere registrato dall'Ufficio italiano dei cambi. Tali rimesse hanno contribuito notevolmente al miglioramento della bilancia dei pagamenti.

Anche per questo la concessione della garanzia da noi richiesta con la presente proposta di legge a favore degli emigrati è da considerare un dovere elementare dello Stato italiano.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che noi sottoponiamo alla vostra approvazione stabilisce all'articolo primo come le rimesse per le quali noi proponiamo la garanzia da svalu-

tazioni valutarie siano quelle effettuate da lavoratori dipendenti italiani all'estero a beneficiari residenti in Italia. Abbiamo così voluto circoscrivere il campo alle rimesse di reddito di puro lavoro destinato al mantenimento della famiglia del lavoratore emigrato.

Mediante l'articolo 2, proponiamo di prendere in considerazione solo le svalutazioni che prevedono una riduzione di almeno il 3 per cento del controvalore in lire e ciò al fine di fare fronte ad eventi straordinari e non a normali e ricorrenti variazioni del valore delle monete.

Per determinare la misura dell'indennizzo da noi proposto, noi indichiamo un criterio obiettivo: il cambio in vigore tra la valuta del paese nel quale la svalutazione ha luogo e la lira italiana.

Con l'articolo 5 si affida alla Banca d'Italia la cura delle operazioni di indennizzo.

Per la copertura di bilancio degli oneri finanziari, che da questa nostra proposta di

legge derivano, noi proponiamo che a partire dal prossimo bilancio si faccia riferimento all'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato destinato al fondo per i provvedimenti legislativi in corso.

Dobbiamo aggiungere che gli oneri per il bilancio dello Stato dovuti alla presente proposta di legge possono essere notevolmente ridotti nel caso in cui il Governo riesca con apposite convenzioni, com'è del resto già avvenuto con i lavoratori bielicoli italiani emigrati in Francia, o come sempre in Francia si è fatto per i lavoratori emigrati colà dal Belgio, ad ottenere per i lavoratori italiani emigrati rimesse privilegiate coperte da svalutazioni.

Confidiamo pertanto nell'accoglimento della proposta di legge, che tende a tutelare e riparare i lavoratori emigrati all'estero e le loro famiglie dalle gravi ingiustizie cui sono stati esposti finora in conseguenza delle svalutazioni monetarie.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Ai beneficiari residenti in Italia delle rimesse di valuta estera effettuate da lavoratori italiani dipendenti occupati all'estero, saranno concessi, con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge, indennizzi per compensare le perdite che venissero a prodursi per effetti della eventuale svalutazione rispetto alla lira italiana delle valute dei Paesi in cui i predetti emigrati lavorano.

### ART. 2.

Le svalutazioni alle quali si applica la presente legge debbono determinare una variazione di cambio con la lira italiana che comporta una riduzione di almeno il 3 per cento del controvalore in lire, rispetto a quello calcolato in base a cambi in vigore precedentemente alla svalutazione stessa.

### ART. 3.

Gli indennizzi previsti dalla presente legge saranno corrisposti solo per le rimesse che effettuino emigrati che abbiano iniziato a lavorare nel Paese interessato in date anteriori a svalutazioni che si verifichino comunque in data posteriore all'entrata in vigore della presente legge.

### ART. 4.

L'ammontare dell'indennizzo da corrispondersi ai beneficiari delle rimesse è pari al controvalore in lire della percentuale di svalutazione subita dalla valuta interessata rispetto alla lira italiana, moltiplicata per l'importo delle rimesse.

### ART. 5.

La Banca d'Italia è incaricata di curare le operazioni di indennizzo che saranno compiute su istruzione e per conto del Tesoro e dietro segnalazione da parte delle banche abilitate al commercio dei cambi tramite le quali vengono effettuate le rimesse.

### ART. 6.

Per la copertura delle spese derivanti dalla presente legge il Ministro del Tesoro è autorizzato a iscrivere nel proprio stato di previsione per gli esercizi finanziari 1966-67 e successivi, le somme occorrenti per il rimborso degli indennizzi ricorrendo al capitolo destinato al fondo per i provvedimenti legislativi in corso.